

**N.R.G. 2006/2010**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**  
Sezione lavoro

*OMISSIS [nomi dei ricorrenti]*

Ritiene questo Tribunale che il recesso effettuato dalla Banca con comunicazione del 27.07.2009 operi solo nei confronti dei lavoratori in servizio iscritti al fondo, laddove il recesso nei confronti dei lavoratori già in pensione assumerebbe piuttosto la valenza giuridica di una elusione dagli obblighi contrattuali.

E' vero che è possibile recedere da vincoli contrattuali quando questi hanno una durata indeterminata, ma ciò non può elidere l'adempimento delle obbligazioni che derivano da quei vincoli connotati da reciprocità.

Nel caso di specie i diritti dei lavoratori, che al momento del recesso già godevano del trattamento integrativo derivante dal "Fondo", derivavano da un nesso giuridico di reciprocità tale per cui a fronte del versamento dei contributi faceva carico al Fondo erogare le controprestazioni di cui al regolamento FIP del 17.07.1998.

Congelare pertanto il pagamento delle pensioni alla data del recesso, sopprimendo le perequazioni e la reversibilità delle stesse, più che un recesso costituirebbe una forma di inadempimento, sia pur parziale, delle obbligazioni originariamente assunte, tanto più quando le motivazioni poste a base del recesso sono quelle di natura eminentemente economica oggetto della lettera 27.07.2009 ( come si può argomentare Cass. 22.11.2010 n. 23614).

Va considerato altresì che il conseguimento del diritto alla pensione integrativa venga a far parte del diritto individuale del singolo lavoratore, e come tale non può più essere modificato dalla contrattazione collettiva ( sul punto Cass 20.06.2001 n. 8404).

Ne consegue che l'accordo sindacale del 04.11.2009 non sia opponibile ai ricorrenti pensionati, soprattutto nella parte in cui impone il trasferimento coattivo perché verrebbe a configurarsi un contrasto con l'art 1. Comma 2 D.L.vo 252/05 che invece impone la volontarietà e la libertà di adesione.

Quanto alla domanda di cui al capo B punti 5-6-7 delle conclusioni precisate alla udienza del 01.04.2011:

- non sono da accogliere quelle sub 5) e 6) perché sfornite di prova;
- è invece da accogliere quella della retrocessione della posizione previdenziale di ciascuno dei ricorrenti dal Fondo Banco di Napoli al FIP.

E' altresì da accogliere la domanda di condanna alla perequazione automatica della pensione ai sensi del regolamento FIP già citato dal 01.01.2010, come richiesto da liquidarsi in separato giudizio.

Viene infine accolta la domanda della ricorrente [REDACTED], vedova di [REDACTED], e dunque riconosciuto il suo diritto alla pensione integrativa di reversibilità con liquidazione delle somme in separato giudizio.

Viene respinta la domanda sub D.12. perché priva di prova.

Le spese di lite devono essere compensate per metà, atteso l'accoglimento solo parziale della domanda di merito nonché la rinuncia al ricorso cautelare in corso di causa, e la restante metà liquidata come dispositivo segue la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, definitivamente decidendo,

dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dei 67 ricorrenti indicati in motivazione;

per gli altri ricorrenti, accoglie in parte la domanda e per l'effetto dichiara:

a) la inopponibilità del recesso 27.07.2009 operato dalla Banca nei confronti dei ricorrenti;

b) la inopponibilità ai ricorrenti dell'accordo sindacale del 04.11.2009;

c) la vigenza del regolamento FIP del 17.luglio 1998;

d) che i ricorrenti hanno diritto alla perequazione automatica della pensione come previsto dal regolamento suddetto;

e) che la ricorrente [REDACTED] ha diritto alla reversibilità;

per il resto, respinge la domanda nel merito;

condanna la convenuta al pagamento delle somme dovute in forza di quanto sopra, da liquidarsi in separato giudizio

compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta a rimborsare ai ricorrenti la restante metà, liquidata in € 1.500,00 per diritti ed € 2.50,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.

Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Firenze, 24 gennaio 2012

Il Giudice

dr. Roberta Santoni Rugiu